TAR	2011 - 54
N. PROTOCOLLO	78343 del 30.06.2011
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI, DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE - SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Si comunica che la GUUE L 168 del 28 Giugno 2011 ha pubblicato l'Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio (ALS) tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

L'ALS, firmato a Bruxelles il 6 ottobre 2010, si applicherà a titolo provvisorio, in virtù dell'articolo 3, paragrafo 3, della decisione del Consiglio concernente la firma e l'applicazione provvisoria dell'accordo, a decorrere dal 1° luglio 2011 (GU L 127 del 14.05.2011, pag.1).

Con il predetto accordo le parti istituiscono una zona di libero scambio per le merci, i servizi e lo stabilimento.

Per quanto riguarda le merci, il capo 2 dell'accordo intitolato "trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci", oltre ad affermare l'obiettivo delle parti di liberalizzare progressivamente e reciprocamente il commercio delle stesse nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore dell'accordo, enuncia le regole in materia di dazio doganale, di classificazione delle merci, di sospensione dei dazi, di contingenti tariffari e delle misure non tariffarie.

In particolare in materia di soppressione dei dazi doganali l'art.2.5 dispone che "salvo diversa disposizione del presente accordo, ciascuna delle parti sopprime i dazi doganali imposti sulle merci originarie dell'altra parte, secondo la tabella figurante nell'allegato 2-A".

Per l'individuazione del dazio applicabile nel caso concreto, si rimanda alla consultazione della banca dati TARIC costantemente e tempestivamente aggiornata dai competenti Servizi comunitari.

Sotto il profilo della prova d'origine, il protocollo relativo alla definizione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, ha introdotto una nuova modalità di certificazione che consiste unicamente nella "dichiarazione di origine" di cui all'art. 15 da rendere "...su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata".

La "dichiarazione di origine" dovrà essere indicata nel campo 44 del DAU con il codice **U060**.

In prima applicazione dell'accordo in oggetto, e comunque fino al 15 luglio 2011, la dichiarazione suddetta dovrà essere indicata nel DAU con le seguenti due codifiche :

- **U060**, compilando i campi nel modo seguente: <u>anno = l</u>'anno di emissione della fattura/bolla di consegna o altro documento commerciale; <u>Paese = KR</u>; <u>identificativo: = il numero della fattura/bolla di consegna o altro documento commerciale</u>;
- N954, indicando nei campi: <u>anno</u> = 2011; <u>Paese</u> = KR; <u>identificativo</u> = U060

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura dell'Accordo pubblicato sulla GU L 127 del 14.05.2011.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim f.to Walter Sbandi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs 39/93